

Professionisti. Il calcolo del contributo integrativo per le società di capitali che agiscono con accreditamento

Società, il 2% all'Enpam su base ampia

Il **contributo integrativo** del 2% all'**Enpam**, dovuto dalle **società di capitali** che svolgono attività in regime di accreditamento con il **Servizio sanitario nazionale**, è commisurato al fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche effettuate con l'apporto di medici e **odontoiatri**. La **Corte di cassazione** ha accolto il ricorso dell'Enpam (sentenza 2005/2017) contro il giudizio emesso dal Tribunale di Roma e confermato dalla Corte d'appello, secondo cui il contributo di solidarietà deve essere commisurato al fatturato della società destinato a remunerare la prestazione di lavoro dei me-

dici e degli **odontoiatri**.

La norma, sottolinea la Cassazione, fa riferimento al «fatturato annuo» e non ai compensi: la disciplina è dettata dall'articolo 1, comma 39, della legge 243/2004: il fatturato annuo su cui si deve pagare il 2% è quello prodotto dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese

LA MOTIVAZIONE

Il dovuto è commisurato sul fatturato annuo delle prestazioni specialistiche effettuate con medici e **odontoiatri**

nei confronti del **servizio sanitario nazionale** dai medici e dagli **odontoiatri** con le società. Sempre l'articolo 1, comma 39, si preoccupa anche di attribuire a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale e specifica, in questo caso, che la società deve indicare i nominativi dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione di fatturato, «attribuendogli la percentuale contributiva di spettanza individuale». Questa prescrizione - spiega la Corte - non avrebbe senso se la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei

compensi ricevuti dalla società. I giudici difendono poi il presupposto del prelievo del 2%: «si è voluto evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale».

La legge 243/2004 è stata recepita dall'Enpam con delibera del 2005, nell'ambito dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile prevista dal decreto 509/1994 che impone di perseguire e garantire l'equilibrio di bilancio.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

